

OBBLIGO DEL GREEN PASS PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

DISPOSIZIONI VALIDE
DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021

Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

LAVORO PUBBLICO

A CHI SI APPLICA

- ✓ personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 3 del d. lgs. 165/2001
- ✓ personale delle Autorità amministrative indipendenti (comprese Consob e Covip)
- ✓ personale della Banca d'Italia
- ✓ personale degli enti pubblici economici
- ✓ personale degli organi di rilievo costituzionale
- ✓ soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice

Il datore di lavoro verifica il possesso e la validità del Green pass preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione, individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni

- ✓ tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le suddette amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni

Il datore di lavoro e le amministrazioni presso le quali è svolta l'attività verificano il possesso e la validità del Green pass

SANZIONI PREVISTE

PER IL PERSONALE CHE NON POSSIEDE IL GREEN PASS AL MOMENTO DELL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

- ✓ assenza ingiustificata fino alla presentazione del Green pass
- ✓ la retribuzione, altri compensi o emolumenti non sono dovuti dal primo giorno di assenza
- ✓ non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

PER IL PERSONALE CHE ACCEDE AL LUOGO DI LAVORO SENZA IL GREEN PASS

- ✓ sanzione pecuniaria da 600 € a 1.500 €
- ✓ conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza

PER IL DATORE DI LAVORO CHE NON DEFINISCE, ENTRO IL 15 OTTOBRE, LE MODALITÀ OPERATIVE PER EFFETTUARE I CONTROLLI E CHE NON EFFETTUA I CONTROLLI

- ✓ sanzione pecuniaria da 400 € a 1.000 €



L'OBBLIGO DI GREEN PASS NON SI APPLICA AI SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE SULLA BASE DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA SECONDO I CRITERI DEFINITI CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

OBBLIGO DEL GREEN PASS PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

DISPOSIZIONI VALIDE
DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021

Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

LAVORO PRIVATO

A CHI SI APPLICA

- ✓ chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato

Il **datore di lavoro** verifica il possesso e la validità del Green pass preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione, individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni

- ✓ tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti luoghi, anche sulla base di contratti esterni

Il **datore di lavoro** di tali soggetti e il **datore di lavoro** del luogo presso il quale è svolta l'attività verificano il possesso e la validità del Green pass.

SANZIONI PREVISTE

PER I LAVORATORI CHE NON POSSIEDONO IL GREEN PASS AL MOMENTO DELL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

- ✓ assenza ingiustificata fino alla presentazione del Green pass
- ✓ la retribuzione, altri compensi o emolumenti non sono dovuti dal primo giorno di assenza
- ✓ non ci sono conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
- ✓ per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, possibilità di sospensione del lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta)

PER I LAVORATORI CHE ACCEDONO AL LUOGO DI LAVORO SENZA IL GREEN PASS

- ✓ sanzione pecuniaria da 600 € a 1500 €
- ✓ conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza

PER IL DATORE DI LAVORO CHE NON DEFINISCE, ENTRO IL 15 OTTOBRE, LE MODALITÀ OPERATIVE PER EFFETTUARE I CONTROLLI E CHE NON EFFETTUA I CONTROLLI

- ✓ sanzione pecuniaria da 400 € a 1000 €



L'OBBLIGO DI GREEN PASS NON SI APPLICA AI SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE SULLA BASE DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA SECONDO I CRITERI DEFINITI CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

OBBLIGO DEL GREEN PASS PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

DISPOSIZIONI VALIDE
DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021
Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

UFFICI GIUDIZIARI

A CHI SI APPLICA

- ✓ magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari
- ✓ componenti delle commissioni tributarie
- ✓ magistrati Onorari

Il **responsabile della sicurezza** delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria (per la magistratura ordinaria, il procuratore generale presso la corte di appello) **verifica** il possesso e la validità del Green pass, anche avvalendosi di delegati

(Con riferimento all'accesso agli uffici giudiziari, l'obbligo non si applica a: avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo).

SANZIONI PREVISTE

PER I SOGGETTI CHE NON POSSIEDONO IL GREEN PASS AL MOMENTO DELL'ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

- ✓ assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del posto
- ✓ la retribuzione, altri compensi o emolumenti non sono dovuti

PER I SOGGETTI CHE ACCEDONO AGLI UFFICI GIUDIZIARI SENZA IL GREEN PASS

- ✓ per i magistrati ordinari: sanzioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 109/2006
- ✓ per gli altri: sanzioni secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza
- ✓ sanzione pecuniaria da 600 € a 1500 €

PER IL SOGGETTO CHE NON EFFETTUA I CONTROLLI

- ✓ sanzione pecuniaria da 400 € a 1000 €



L'OBBLIGO DI GREEN PASS NON SI APPLICA AI SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE SULLA BASE DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA SECONDO I CRITERI DEFINITI CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE